

Allegato "B"

Statuto del "C.A.S.T. Club Automoto Storiche Teramo"

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Denominazione, sede, adesione e durata

1. E' costituita l'Associazione denominata "C.A.S.T. CLUB AUTOMOTO STORICHE

TERAMO" con sede in Teramo, Frazione San Nicolò a Tordino, regolata a norma dell'art. 36 e seguenti del codice civile, della legge 383/2000 nonché del presente Statuto.

2. L'Associazione aderisce all'AUTOMOTOCCLUB STORICO ITALIANO (A.S.I.), si ispira ai suoi principi e si impegna a rispettarne: le norme, i regolamenti e le direttive.

3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 - Principi fondamentali

L'Associazione è laica, apartitica, di promozione sociale e non ha scopo di lucro: fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche sociali, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, così da intendersi quelle svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione, che svolge prevalentemente la propria attività di promozione sociale e culturale in Provincia di Teramo, si propone di:

- a) mantenere vivo e diffondere l'interesse per le auto e le moto di interesse storico collezionistico;
- b) promuovere la ricerca, la conservazione ed il restauro delle auto e moto di interesse storico collezionistico;

- c) favorire, nel nome della comune passione per le auto e le moto di interesse storico collezionistico, l'amicizia e la solidarietà tra le persone senza alcuna distinzione di età, sesso, estrazione sociale, censo;
- d) promuovere e ricercare occasioni di incontro e di confronto fra gli amatori delle auto e moto di interesse storico collezionistico;
- e) instaurare rapporti con similari associazioni, operanti sia nel nostro paese che all'estero, anche per l'approfondimento delle reciproche esperienze.

Art. 4 - Attività

1. Nello specifico l'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di:

- a) organizzare raduni, mostre statiche, manifestazioni turistiche, prove di abilità, manifestazioni rievocative, concorsi di eleganza, ecc.;
- b) organizzare concorsi, lotterie, rassegne, mostre, proiezioni di filmati e/o videoregistrazioni e/o servizi a contenuto sportivo, sociale e culturale, dibattiti, convegni, scambi culturali e gemellaggi in Italia e all'estero;
- c) realizzare e pubblicare, anche in via digitale e telematica, periodici specializzati, manuali, nonché materiale e documentazione tecnica a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
- d) organizzare feste, commemorazioni, sagre, gite, manifestazioni e corsi di qualunque genere, anche in collaborazione con enti e strutture pubbliche e private;
- e) raccogliere ed elargire fondi per il sostegno ed il patrocinio di iniziative anche private che ricadono nell'ambito degli scopi dell'Associazione.

2. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione può:

- svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al



conseguimento dei suoi scopi;

- aderire ad altre associazioni o Enti nazionali, regionali o locali aventi scopi analoghi a quelli statutari esistenti o da costituire;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 5 - Gratuità

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti; è previsto solo, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti e modalità di adesione

1. Possono essere soci dell'Associazione:

- tutti i cittadini, anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- le persone giuridiche, le associazioni, le società ed enti; che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto.

2. L'Associazione è costituita da: soci fondatori; soci onorari, soci ordinari e tesserati.

3. Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione e che sono intervenuti alla formazione del suo atto costitutivo. Partecipano a tutte le attività



dell'Associazione con diritto di voto e sono tenuti a pagare la quota associativa.

4. Sono soci onorari coloro ai quali, per meriti particolari, l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio. La qualifica di socio onorario è conferita dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto e non pagano la quota associativa.

5. Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguitamento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse. Se maggiorenni hanno diritto di voto.

6. Sono tesserati coloro i quali per il tramite dell'Associazione vengono tesserati presso gli organismi nazionali ai quali l'Associazione si affilierà.

7. La richiesta di adesione va indirizzata, su modulo predisposto, al Consiglio Direttivo, cui è inoltre demandato il compito di accettarla o di respingerla.

8. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- frequentare la sede sociale nonché partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni proposte dal Consiglio Direttivo, fatte salve per queste ultime eventuali limitazioni imposte da necessità organizzative o dai regolamenti interni dell'A.S.I.;

- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti se maggiorenni in quest'ultimo caso non devono trovarsi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti A.S.I.;

- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;



23/03/2013
S. S.

23/03/2013
S. S.

- essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

1. I doveri dei soci sono:

- rispettare lo Statuto e i deliberati degli organi associativi;

- essere in regola con la quota associativa;

- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.



2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso

ulteriori, rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' facoltà degli

aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello annuale.

3. I versamenti minimi necessari per l'ammissione annuale a socio sono comunque a

fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e

quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di

estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

4. Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote

indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare

né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per dimissioni.

2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal

Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

3. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

4. Perde la qualità di socio per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione scritta di voler recedere dal rapporto associativo.

5. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive per iscritto.

6. Contro i provvedimenti di cui all'art. 9 punto 1, lettere b) e c), il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla data in cui è venuto a conoscenza del provvedimento. Il ricorso scritto deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. I provvedimenti di cui all'art. 9 punto 1, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

8. La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Titolo III - Entrate e patrimonio

Art. 10 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote dei soci e dei tesserati e dai contributi specifici versati per le attività istituzionali;

- b) da contributi di privati;
- c) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- e) dalle raccolte occasionali fondi;
- f) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività (lotterie, tombole, ecc.).

3. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati in toto per la realizzazione delle attività statutarie.

5. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario che deve essere presentato all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione entro il trenta aprile successivo, insieme al bilancio preventivo ed al rendiconto patrimoniale.

6. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

7. Il rendiconto con i relativi allegati restano depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla sua lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 11 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;



- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati, donazioni accettati dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV - Organi

Art. 12 - Organi

1. Sono organi dell' Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Assemblea




1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14 - Convocazione

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione a mezzo di avviso da affiggere nella sede sociale e eventualmente anche per il tramite di ausili telematici.

2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed



è diffuso almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 15 - Tempi e scopi della convocazione

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, preventivo ed il rendiconto patrimoniale e per gli altri adempimenti di propria competenza.

2. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 20, punto 2) a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 16 - Costituzione

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 17 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

2. Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto, anche in modo informatico dal Segretario verbalizzatore, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea è raccolto in un libro verbali dell'Assemblea.

3. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda singole persone.

2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al punto 4) del presente articolo.

3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.



4. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 21 del Codice civile.

Art. 19 - Intervento e rappresentanza

1. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può essere portatore di più di una delega.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si delibera su fatti personali.

3. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.



Art. 20 - Competenze

1. L' Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, quello preventivo ed il rendiconto patrimoniale il tutto accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed anche eventuali interventi straordinari;
- approva i regolamenti interni relativi all'attività sociale redatti dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.



2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto sociale;
- sulla variazione della sede legale in altro Comune;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell' articolo 35.

Art. 21 - Rinnovo organi sociali

1. L'Assemblea ordinaria elegge:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Collegio dei Probiviri;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Le elezioni si svolgono, di norma, ogni 5 (cinque) anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

3. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria. Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma dell'art. 2538, comma 2, del Codice Civile.



Art. 22 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, compreso il Presidente eletti tra gli associati. Dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, sino ad un massimo di due Vice Presidenti che sostituiscono alternativamente il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario e il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti anche senza formalità. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto o anche a mezzo di ausili telematici o altro, a tutti i componenti, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate, anche in modo informatico, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore è raccolto in un libro verbali del Consiglio Direttivo.


6. I verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 23 - Costituzione e voto

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei



presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Art. 24 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- dispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 20;

redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

- esegue i deliberati dell'Assemblea dei soci;

- stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguitamento degli obiettivi associativi;

- aderisce ad altre associazioni e collabora con istituzioni pubbliche o private in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

- delibera l'adesione di nuovi soci. L'esame delle domande di ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno stabilito per l'Assemblea elettiva;

- determina l'importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;

- stabilisce annualmente i limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri soci;

- adotta i provvedimenti di cui all'art. 9;

- assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;

- adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 25 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti.

In questo caso il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla

convocazione dell'Assemblea ordinaria per la rielezione dello stesso.

2. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 26 - Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.

3. Egli partecipa alla riunione del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 27 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

3. Per conto dell'Associazione, con delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo, può compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, aprire e movimentare conti correnti, richiedere fideiussioni, leasing e affidamenti bancari, ecc.

4. Il Presidente, allo scadere del mandato, resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 28 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri e ha la funzione di sostituire il Presidente, nell'esercizio di ogni sua funzione, in caso di



Giuliano

Giuliano

assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente sino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Segretario

1. Il Segretario è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri e svolge funzioni di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e sottoscrive il verbale insieme al Presidente.

2. Coadiuga il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il regolare funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione e svolge i compiti segretariali.

3. Cura la tenuta dei libri verbali: delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e il libro dei Soci.

Art. 30 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

2. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 31 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci. Dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nella seduta di insediamento viene eletto il Presidente.

2. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti



adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 9.

3. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri devono essere verbalizzate, anche in modo informatico, e raccolte in un libro verbali del Collegio dei Probiviri.

Art. 32 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione, ed è l'organo di controllo amministrativo-finanziario. Dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nella seduta di insediamento viene eletto il Presidente.

2. Verifica, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato della cassa dell'Associazione.

3. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

4. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere verbalizzate, anche in modo informatico, e raccolte in un libro verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 33 - Commissari Tecnici

1. I Commissari Tecnici sono preposti alla verifica dei mezzi del loro stato di originalità, offrono consulenze per il restauro, per le pratiche amministrative, per tutto ciò che concerne le certificazioni A.S.I.

2. Sono nominati dal Consiglio Direttivo che sceglie tra: i suoi membri, i soci e anche



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

non soci; persone particolarmente esperte nella conoscenza dei mezzi sia dal punto di vista meccanico che estetico.

3. Durano in carica fino alla fine del mandato di Presidenza o fino a revoca o dimissioni.

4. Possono ricevere compensi e/o rimborsi spese secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - Norme finali

Art. 34 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, può deliberare la costituzione di nuove sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 35 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento o di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione o Ente morale aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 36 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di associazioni, alla legge 383/2000 ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

=====

Firmato:

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci (CELLINESE Carmine)

Il Segretario (PICCONE Donatello)

